

VERBALE DI ACCORDO AZIENDALE

Il giorno 16/02/2016 alle ore 11.30, presso la sede dell'Ospedale Classificato Villa Salus di Mestre-Venezia – Via Terraglio, 114 – ha avuto luogo l'incontro

TRA

l'Ospedale Classificato Villa Salus di Mestre-Venezia, rappresentato da:

Teresa Vitale Di Maio (Sr. Giuseppina) – Direttore Generale

Mario Bassano – Direttore Generale Vicario

e

le OO.SS. Territoriali, CGIL, CISL, UIL

Premesso che:

- l'art. 1, commi 481 e 482, della l. 228/2012, ha previsto l'introduzione di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, le cui modalità attuative devono essere contenute in un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- il DPCM del 22 gennaio 2013 (pubblicato sulla G.U. del 29 marzo 2013) ha introdotto tali modalità attuative, stabilendo la possibilità di assoggettare ad una aliquota fiscale agevolata sostitutiva pari al 10%, le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti al livello aziendale o territoriale;
- il Ministero del Lavoro, con circolare n. 15 del 3 aprile 2013, ha fornito le indicazioni per l'applicazione di tale istituto, chiarendo, in particolare, il concetto di "indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione" contenuto nel DPCM;
- con DPCM del 19 febbraio 2014 (pubblicato sulla GU n. 98 del 29 aprile 2014), è stata confermata, anche per il 2014, la disciplina recata dal sopra citato DPCM del 22 gennaio 2013 relativamente all'individuazione della c.d. "retribuzione di produttività";
- è intenzione delle parti – conformemente a quanto precisato dal Ministero con la suddetta circolare – individuare in sede aziendale le voci economiche che costituiscono "retribuzione di produttività".

Tutto ciò premesso e facente parte del presente accordo,

le parti, al sol fine di consentire al personale della struttura di poter beneficiare per l'anno 2016 delle agevolazioni di cui ai DPCM del 22 gennaio 2013 e del 19 febbraio 2014, ripristinate nella Legge di Stabilità 28 dicembre 2015 n. 208, convengono di recepire in sede aziendale i seguenti istituti disciplinati dal vigente contratto collettivo nazionale Aris per il personale non medico dipendente delle strutture sanitarie, che qui devono intendersi integralmente riportati:

- 1) lavoro supplementare da parte dei lavoratori part time (art. 21 del ccnl), ivi inclusa la relativa quota oraria di retribuzione ordinaria (art. 58 del ccnl); maggiorazione per l'esercizio delle clausole flessibili nel caso di lavoro part time (art. 21 del ccnl):** tali voci retributive sono finalizzate ad ottenere una maggiore efficienza e flessibilità dell'organizzazione, incentivando l'effettuazione di prestazioni lavorative aggiuntive o comunque in fasce orarie differenti rispetto a quanto previsto dalle lettere di assunzione dei lavoratori part time, al fine di realizzare una maggiore soddisfazione dei pazienti (rilevabile dal numero di lamentele o di riscontri positivi) ed aderenza delle prestazioni alle esigenze degli stessi; sono inoltre correlate all'esigenza di garantire la continuità assistenziale dei pazienti 24 ore su 24 (a ciclo continuo);
- 2) somme erogate per periodi di ferie (art. 30 del ccnl) eccedenti rispetto alle quattro settimane di cui all'art. 10 d.lgs. 66/2003, eventualmente monetizzate previo accordo tra la struttura e il singolo lavoratore:** tale voce, oltre a quanto indicato nel precedente punto 1), è correlata alla lavorazione di periodi di riposo di origine pattizia;

12

pm

16/2

3) lavoro supplementare e straordinario (art. 59 del ccnl), ivi inclusa la relativa quota oraria di retribuzione ordinaria (art. 58 del ccnl); maggiorazioni per il lavoro straordinario reso nel regime della cd. Banca delle ore (art. 20 del ccnl), prestazioni aggiuntive: tali voci retributive sono correlate all'esecuzione, da parte dei dipendenti, di prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quanto previsto dal ccnl applicato;

4) indennità per il servizio di pronta disponibilità (art. 60 del ccnl) ed eventuali ore straordinarie prestate; si tratta di voci retributive la cui corresponsione è finalizzata a garantire le esigenze assistenziali dei pazienti in maniera più efficiente e con maggiore sicurezza, con conseguente riduzione degli incidenti sanitari e dei costi derivanti dalle controversie e dai risarcimenti del danno;

5) premio di incentivazione (art. 65 del ccnl): si tratta di una voce retributiva volta ad incentivare la presenza in servizio dei lavoratori ed è direttamente correlata al numero di assenze/presenze del personale;

6) Premio incentivazione aziendale collettivo e premi di risultato individuali eventualmente erogati: tali elementi premianti sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di incremento della produttività, diminuzione dei costi di produzione, aumento della qualità delle prestazioni sanitarie erogate ai pazienti, miglior efficienza organizzativa con riduzione dei tempi di attesa. Consentono inoltre di ridurre l'assenteismo da parte del personale tutto, al fine di garantire un continuo miglioramento dell'efficienza organizzativa che prevede un'organizzazione del lavoro basata su turni. Il contenimento delle assenze, ed in particolare delle microassenze, è indispensabile ai fini del miglioramento dell'articolazione dei turni, quindi della qualità del servizio assistenziale, fondamentale per la crescita della competitività dell'Ospedale.

Le parti ritengono che i suddetti compensi - previsti dal ccnl - nell'ambito della specifica realtà organizzativa di competenza, siano direttamente correlati agli indici sopra indicati, i quali costituiscono indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione ai sensi dei DPCM del 22 gennaio 2013 e del 19 febbraio 2014.

Di conseguenza, le voci retributive di cui al presente verbale potranno essere assoggettate al trattamento fiscale previsto dal medesimo DPCM a decorrere dalla data odierna.

Il presente accordo ha durata determinata e cesserà i propri effetti alla data del 31/12/2016, salvo proroghe o rinnovi.

Dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 3 del DPCM del 22 gennaio 2013.

L'Ospedale Classificato Villa Salus, con sede in Mestre (Ve) via Terraglio 114, unitamente alle organizzazioni sindacali firmatarie, con la sottoscrizione del presente accordo dichiara che lo stesso è conforme alle disposizioni di cui ai DPCM del 22 gennaio 2013 e del 19 febbraio 2014, in materia di agevolazione delle retribuzioni di produttività.

La presente, pertanto, soddisfa l'obbligo di rilasciare l'auto-dichiarazione di cui all'art. 3 del DPCM sopra richiamato, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con circolare n. 15 del 3 aprile 2013.

Letto, approvato e sottoscritto.

AM

PO

AM



L'Ospedale Villa Salus

Le Organizzazioni Sindacali

Teresa Vitale Di Maio (Sr. Giuseppina)

Direttore Generale

Segreteria Provinciale FP CGIL

Mario Bassano

Direttore Generale Vicario

Segreteria Provinciale CISL FP

Segreteria Provinciale UIL FPL

Mestre, 16/02/2016